

**Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 3947 del 16/02/2025**

Acquisizione di documenti da parte del consulente - Precedente richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. - Fatti principali - Nullità - Esclusione. Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all'art.157 c.p.c.